

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 135

presentata dai Consiglieri regionali
TALANAS - LANCIONI - SATTA Giovanni Antonio - COCCIU - CERA- GIAGONI - PIRAS

il 20 aprile 2020

Interventi urgenti a favore del comparto ovino per compensare in parte le perdite causate dal crollo del prezzo della lana di pecora e salvaguardare al contempo gli intrinseci aspetti legati all'antico rito pastorale della tosatura

RELAZIONE DEI PROPONENTI

La proposta di seguito estesa affronta il problema della crisi economica del comparto ovino ed in particolare delle perdite subite dalle aziende del settore a seguito del crollo del prezzo della lana di pecora. Come ben noto la Sardegna, con circa 3 milioni di capi, detiene il primato nazionale dell'allevamento ovino, un ingente patrimonio che da solo costituisce il 50 per cento dell'intero comparto nazionale. La produzione della lana di pecora sarda è legata da sempre a "Su tunninzu", nome sardo dell'antico rito della tosatura che le aziende agro-pastorali celebrano durante la stagione estiva, ormai alle porte. Facendo una media ponderata di un chilo di lana fornita da ciascun esemplare, parliamo quindi di 3 mila tonnellate di prodotto, una quantità di assoluto rilievo.

Sfortunatamente la maggior parte di questa materia prima oggi giorno finisce per essere venduta sotto costo. Gli acquirenti e commercianti arrivano quasi sempre dalla Sicilia e dalla Campania e il prezzo lo fanno loro, in regime di monopolio. Sono lontani i tempi in cui negli ovili, "su tunninzu" era una vera festa, anche perché il ricavato della vendita costituiva un'importante entrata economica. È quasi difficile crederlo oggi, ma fino a qualche decennio fa la lana di pecora sarda veniva pagata circa duemila lire il chilo, che con la rivalutazione monetaria sarebbero due euro e cinquanta centesimi odierni. E invece il vello ovino oggi, sul mercato isolano, ha un prezzo assolutamente ridicolo, più o meno 20 centesimi al chilogrammo.

Per questo molti allevatori preferiscono tenerla in deposito, in attesa di tempi migliori. Eppure parliamo di un prodotto di eccellenza, con importanti possibilità di utilizzo. È risaputo infatti che la lana di pecora sarda è considerata la migliore al mondo per l'isolamento termico e acustico, anche in presenza di un forte tasso di umidità, perché crea una barriera fonoisolante, riduce la condensa e migliora la salubrità dell'ambiente. Inoltre, c'è chi, molto sagacemente, la trasforma e ne ricava materiali

per l'edilizia, da utilizzare nei pannelli termoisolanti, igrometrici e disinfettanti, evitando lo smaltimento come effetto dannoso e al contempo creando prodotti per il benessere. Ma, come ben sappiamo, ai pastori, così come per il latte, di tutto questo commercio rimangono alla fine solo le briciole.

Oggi tutto il comparto attraversa una situazione drammatica, che rischia di diventare esplosiva a causa dell'emergenza Covid-19. Il prezzo del latte, senza l'adozione di drastiche misure a sostegno, rischia di stagnare ai minimi storici, così come la carne d'agnello, che molti ormai non vendono neppure più e preferiscono darla in pasto ai cani. La categoria è allo stremo e il nervosismo tra gli allevatori è alto, ed è obbligo per le istituzioni garantire la tutela del principale settore produttivo sardo: un comparto che, direttamente o indirettamente, occupa più di 90mila lavoratori e oltre 12.000 aziende, estese su una superficie di pascolo che colloca la Regione sempre al primo posto in Italia per superficie destinata a prati permanenti e pascolo. Nonostante questi importanti numeri, mai come adesso le aziende agro-pastorali si sono sentite abbandonate, in balia delle spietate dinamiche dei mercati, che non lasciano più margini di manovra.

Sono molteplici gli obiettivi che si intendono perseguire con questo progetto di legge:

- quello di mettere in atto doverosi interventi con l'adozione di adeguate politiche economiche in aiuto ad un settore, quello agro-pastorale, essenziale all'economia del territorio isolano. Un aiuto che si concretizzerà con una compensazione della perdita del valore di mercato della lana di pecora;
- la salvaguardia, la tutela e la valorizzazione della tosatura, non solo come importante ed antico rito dell'antica cultura pastorale, ma anche quale importante momento all'interno di tutto quel vasto programma delle pratiche di sanità animale;
- inoltre contribuirà in maniera significativa a far riacquistare fiducia nell'istituto Regione, che si dimostrerà sensibile e vicino ad una così vasta platea di realtà produttive, salvaguardando al contempo i valori dell'uguaglianza e della pari dignità professionale.

ARTICOLATO

Il testo della proposta si compone di 5 articoli.

L'articolo 1 sulle finalità, premette la sensibilità della Regione rispetto al valore strategico economico e sociale del comparto agro-pastorale, in particolare la salvaguardia, la tutela e la valorizzazione della lana di pecora e degli strumenti culturali legati alla sua produzione. Esprime nettamente l'avversione e la condanna della Regione contro le forme di speculazione al ribasso sulla produzione della suddetta materia prima, e nella vendita del prodotto al di sotto dei costi di produzione, fenomeno questo sempre più aggressivo verso gli equilibri economici ma anche dei valori della identità, cultura e dignità degli allevatori e pastori sardi.

L'articolo 2 determina e calcola finanziariamente la misura e i soggetti beneficiari dell'intervento, nonché le specifiche modalità e certificazione per la successiva erogazione del contributo.'

Gli articoli 3, 4 e 5, sono dedicati alle modalità di gestione dell'intervento; alla disposizione finanziaria ed all'entrata in vigore.

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Finalità e oggetto

1. La Regione interviene a sostegno delle aziende ovine con l'erogazione di un contributo de minimis per ogni chilogrammo di lana di pecora prodotto e immesso nel mercato. Intende così tutelare il prodotto stesso, il lavoro del pastore e l'intrinseca importanza della tosatura; sia per quanto riguarda la salvaguardia della pecora in un'ottica di salutare strumento e pratica di sanità animale, sia quale antico e profondo rito di cultura e vita pastorale.

2. Con questo intervento la Regione tutela e conserva la tradizione pastorale, dell'identità, della cultura e della dignità dei lavoratori delle campagne, così che il prezzo della materia prima venduta non sia inferiore a quello dei costi produzione.

Art. 2

Misure di sostegno urgente agli allevamenti ovisestensivi e semi-stensivi

1. Al fine di ottemperare a quanto disposto nell'articolo 1, la Regione dispone che per il triennio 2021-2023 sia elargito un aiuto de minimis alle aziende produttrici di lana di pecora.

2. L'intervento è contabilizzato nella misura di 75 centesimi di euro per ogni chilogrammo di lana prodotta, con osservanza delle modalità tecniche stabilite dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessorato competente in materia di agricoltura, dietro presentazione di regolare fattura di vendita.

Art. 3

Tempi di attuazione

1. Le condizioni di attuazione e di ero-

gazione delle somme di cui all'articolo 2 sono definite dalla Giunta regionale con apposite deliberazioni entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge.

2. Le somme previste all'articolo 2 sono liquidate agli aventi diritto entro novanta giorni dalla pubblicazione delle deliberazioni di cui al comma 1.

Art. 4

Norma finanziaria

1. Alle spese di cui all'articolo 2, stimate in euro 2.500.000 annui per complessivi euro 7.500.000 (esercizi finanziari 2020, 2021 e 2022) si fa fronte, per l'anno 2020, con le risorse di apposito stanziamento nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2020-2022, alla missione 16 - programma 01 mediante la seguente variazione per competenza e cassa di uguale importo al bilancio regionale 2021-2022. Per l'esercizio 2021:

- a) in aumento parte spesa: missione 16 - programma 01, per euro 2.500.000;
- b) in diminuzione parte spesa: missione 20 - programma 03 "fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (articolo 25 legge regionale 2 agosto 2006, n. 11, legge regionale 29 maggio 2014, n. 10 e articolo 1, lettera a), legge regionale 9 marzo 2015, n. 5, per euro 2.500.000).

2. Per le annualità 2021-22 gli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni della presente legge trovano copertura finanziaria nell'ambito dello stanziamento della missione 16 - programma 01 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione. annualmente determinato ed iscritto con la legge di bilancio.

3. L'autorizzazione della spesa di cui alla presente legge è consentita solo nei limiti degli stanziamenti di spesa annualmente iscritti sul bilancio regionale.

Art. 5

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).